

# ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI FIRENZE

piazza della stazione, 1  
50123 Firenze

telefono 055 211955 - 055 288103

fax 055 215996

email: infofirenze@archiworld.it

architettifirenze@archworld.it

## COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, E CONSERVATORI

### SOMMARIO

1. PREMESSA
2. FONTI NORMATIVE .....
3. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.P.R. 328/01 .....
4. ARCHITETTO (SEZIONE A SETTORE A).....
  - 4.1 Competenze dell'Architetto .....
  - 4.2 Competenze comuni con altre figure professionali .....
  - 4.3 Competenze esclusive .....
  - 4.4 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo .....
  - 4.5 Competenze che esulano dal campo professionale dell'architetto .....
5. PIANIFICATORE TERRITORIALE (SEZIONE A SETTORE B) .....
- 5.1 Competenze del Pianificatore Territoriale.....
- 5.2 Competenze esclusive .....
- 5.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo .....

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 5.4 | Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore.....         |  |
| 6.  | PAESAGGISTA (SEZIONE A SETTORE C) .....                                       |  |
| 6.1 | Competenze del Paesaggista .....  |  |
| 6.2 | Competenze esclusive .....  |  |
| 6.3 | Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo                       |  |
| 6.4 | Competenze che esulano dal campo professionale del paesaggista .....          |  |
| 7.  | CONSERVATORE (SEZIONE A SETTORE D) .....                                      |  |
| 7.1 | Competenze del Conservatore.....  |  |
| 7.2 | Competenze esclusive .....  |  |
| 7.3 | Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo .....                 |  |
| 7.4 | Competenze che esulano dal campo professionale del conservatore.....          |  |
| 8.  | ARCHITETTO JUNIOR (SEZIONE B SETTORE A).....                                  |  |
| 8.1 | Competenze dell'Architetto Junior.....  |  |
| 8.2 | Competenze esclusive .....  |  |
| 8.3 | Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo .....                 |  |
| 8.4 | Competenze che esulano dal campo professionale dell'architetto junior.....    |  |
| 9.  | PIANIFICATORE JUNIOR (SEZIONE B SETTORE B) .....                              |  |
| 5.1 | Competenze del Pianificatore Junior.....                                      |  |
| 9.2 | Competenze esclusive .....  |  |
| 9.3 | Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo                       |  |
| 9.4 | Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore junior ..... |  |
| 10. | NOTA DI SINTESI.....  |  |

## **COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI**

**ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI,**

**PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, E CONSERVATORI**

### **1. PREMESSA**

Quella delle competenze professionali è questione che, praticamente da sempre, ha impegnato la categoria in confronti, anche accesi, con le altre professioni tecniche, spesso tendenti ad invadere ambiti di competenza esclusiva o, viceversa, a restringere competenze comunque attribuite dalla legge agli architetti.

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 328/01, il tema delle competenze non solo è tornato in primo piano ma ha assunto nuova ed imprevista valenza in quanto la presenza di ben sei diverse figure professionali nello stesso Albo, con relative e diverse attribuzioni, ha veicolato per la prima volta il problema all'interno dell'Ordine.

La prospettiva di approccio che ne deriva è assai diversa da quella fino ad oggi seguita, votata essenzialmente al confronto, quando non alla contrapposizione, con altri Ordini o Collegi. Oggi, e per la prima volta, l'Ordine è infatti chiamato a chiarire problematiche di competenza professionale non per tutelare tutti i propri iscritti da azioni esterne alla categoria ma, al contrario, per regolare gli ambiti professionali dei medesimi anche, e soprattutto, gli uni rispetto agli altri. L'azione regolatrice che ne conseguirà discende direttamente dall'obbligo istituzionale di definire con la massima chiarezza e trasparenza le competenze proprie di ciascuna delle figure professionali che compongono l'Albo. Ciò sia al fine di

adempiere un ineludibile e non procrastinabile passaggio dovuto nei confronti della collettività (che ha diritto, come ovvio, alla massima chiarezza sulle attribuzioni di ciascuna delle sei figure professionali presenti nell'Albo) sia per prevenire possibili attriti ed incomprensioni tutte interne all'Ordine, i cui effetti potrebbero risultare deleteri quando non dirompenti.

La condivisione in materia di competenza esclusiva e non, quale che sia la sua articolazione nell'esito finale dell'attuale periodo di riflessione, è comunque condizione essenziale per la credibilità del ruolo etico e sociale della nostra professione.

L'ipotesi tracciata, ovviamente aperta a tutti gli sviluppi ed approfondimenti, è una prima bozza che si pone come obiettivo una lettura comparata delle competenze che, nel nuovo panorama normativo, afferiscono a vecchie e nuove figure professionali.

## **2. FONTI NORMATIVE**

Per le riflessioni che seguono sono state assunte a riferimento le principali fonti normative che, direttamente od indirettamente, disciplinano le competenze degli architetti e cioè :

- a) R.D. 16 marzo 1942 n.262 "Approvazione del testo del Codice Civile "-  
art. 2229

Legge 24 giugno 1923 n. 1395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Approvazione del regolamento per le professioni di

ingegnere ed architetto”

R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 “Norme per la esecuzione delle opere in c.a.”

Legge 2 marzo 1949 n. 143 “Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti”

Legge 5 novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Legge 2 febbraio 1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

Direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 e Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.129 “Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n.85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura”

D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Si trascurano, per il momento, le norme che disciplinano progettazione, direzione e collaudo di impianti tecnologici, in quanto scarsamente attinenti (dato all'attuale livello di primo approccio al tema) l'oggetto della presente nota.

### **3. LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL D.P.R. 328/01**

Il D.P.R. 328/01, fra le molte innovazioni, ha introdotto cinque nuove figure professionali (pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto junior e

pianificatore junior) che affiancano quella tradizionale di architetto.

Se da un lato è certo che la nuova disciplina non ha mutato <sup>(1)</sup> le competenze attribuite alla nostra categoria professionale (e cioè agli iscritti all'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, e conservatori), dall'altro è tutt'altro che chiaro quali siano le attività attribuite, in via esclusiva o meno, all'una ed all'altra figura professionale interna alla categoria.

L'art. 3 precisa infatti, in linea generale, come ciascun settore corrisponda a circoscritte e individuate attività professionali <sup>(2)</sup> ed inoltre come il professionista iscritto in un settore non possa esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione <sup>(3)</sup>.

Come noto l'art. 15 del D.P.R. 328/01 <sup>(4)</sup> ha istituito nell'Albo due sezioni, la

---

<sup>1</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 1, comma 2:

“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”

<sup>2</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 3, comma 1:

“I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.”.

<sup>3</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 3, comma 3:

“Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.”

<sup>4</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 15:

- “1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

**2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:**

- a) architettura;
- b) pianificazione territoriale;
- c) paesaggistica;

sezione A (riservata a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica) e la sezione B (riservata ai laureati triennali). La sezione A è suddivisa in quattro settori (architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali) mentre la sezione è suddivisa in due settori (architettura e pianificazione).

L'art. 16 regola invece le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni, ma la sommarietà delle indicazioni ivi contenute, quanto meno ad una prima lettura, può far sorgere qualche perplessità in ordine agli effettivi limiti di competenza delle varie figure professionali. Perplessità che possono rivelarsi assai pregiudizievoli per la categoria sia per la difficoltà di circoscrivere esattamente le attribuzioni delle figure triennali (che per molti versi ripropongono, seppur su un piano diverso, l'annoso equivoco delle competenze dei tecnici diplomati) sia per la percezione di particolare specializzazione che l'utente può

---

d) **conservazione dei beni architettonici ed ambientali.**

- 3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
  - b) **agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;**
  - c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
  - d) **agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.**
- 4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:
  - a) architettura;
  - b) **pianificazione.**
- 5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
  - a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
  - b) **agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.**
- 6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica", "sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali", "sezione B - settore

avere in relazione alle nuove figure professionali quinquennali rispetto a quella tradizionale di architetto.

E' dunque proprio sulle disposizioni dell'art. 16 che un approfondimento si impone, in rapporto, anche e soprattutto, alla legislazione previgente.

#### **4. ARCHITETTO (SEZIONE A SETTORE A)**

##### **4.1 Competenze dell'Architetto**

Le competenze dell'architetto sono trattate dal primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.”

Dunque, la nuova disciplina niente ha innovato per quanto attiene le attribuzioni e riserve di competenza esclusiva degli architetti, per i quali espressamente prevede il mantenimento delle competenze già attribuite dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee.

Preme rilevare, fin da subito, come detta conferma valga:

- per le competenze storicamente comuni con altre categorie tecniche, tipicamente con gli ingegneri ed i geometri ma oggi anche con le altre figure

---

architettura", "sezione B - settore pianificazione".



professionali iscritte allo stesso Ordine;

- per le competenze attribuite in via esclusiva agli architetti e quindi non esercitabili da alcuna altra figura professionale, neppure quando iscritta allo stesso ordine (anche se sull'argomento qualche circoscritta eccezione in realtà si configura).

#### **4.2 Competenze comuni con altre figure professionali**

Le competenze storiche e consolidate dell'architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: *“Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.”*

La nozione di “opere di edilizia civile”, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali trattate all'art. 51 e da questo riservate agli ingegneri <sup>(5)</sup>.

In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione “edilizia civile” per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51, per le quali (e solo per le quali) ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli

---

<sup>5)</sup> R.D. 23.10.1925 n. 2537, art. 51:

“Sono di spettanza della professione di Ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni o per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in genere alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.”

ingegneri.

L'amplessima portata della nozione di "opere di edilizia civile" che ne è conseguita è stata ribadita nel tempo sia da autorevoli pareri ministeriali <sup>(6)</sup> che da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio residuo.

Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:

- 1) per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, come dettagliato nel prosieguo, la competenza è esclusiva);
- 2) per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di "opere civili" di cui si è detto <sup>(7)</sup>;

per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva

---

<sup>6</sup>() Ministero di Grazia e Giustizia, dal parere emesso con nota 7/54/11493:

- In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l'espressione "edilizia civile" deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio

i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, all'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche.

rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto

<sup>7</sup>() Corte di Cassazione, Sez. II, 29/03/2000 n. 3814 - Corte di cassazione, 05/11/1994 n. 11994 - Ministero di Grazia e Giustizia, parere con nota 7/54/11493

da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica <sup>(8)</sup>;

per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle “opere di edilizia civile” <sup>(9)</sup> espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);

3) per le prestazioni attinenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.

#### **4.3 Competenze esclusive**

Il già più volte citato art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, configura anche le uniche vere e proprie riserve di competenza esclusiva a favore degli architetti: *“Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere”.*

La portata della norma è più ampia di quanto molti ritengano <sup>(10)</sup>, stabilendo una

---

<sup>8</sup>() R.D. 1 maggio 1925 n.1432, R.D. 5 febbraio 1928 n.377, R.D. 26 aprile 1928 n.1297

<sup>9</sup>() Consiglio di Stato, sez. VI, 20/12/1997, n. 1876

<sup>10</sup>() La riserva di competenza esclusiva, in passato, è stata spesso contrastata da altre categorie professionali, nel tentativo di restringerla ai soli edifici notificati ai sensi della L. 1089/39 o di ritenerla decaduta (o quantomeno desueta) a seguito del recepimento nel nostro paese della direttiva CEE n. 384/85, avvenuto con il D.Lgs. 129/92.

La giurisprudenza, salvo rare eccezioni, ha costantemente confermato la sussistenza della riserva di competenza esclusiva e, soprattutto, gli ampi limiti della medesima.

Per dirimere definitivamente qualsiasi questione il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, nel 1997, chiamò ad esprimersi sull'argomento il Consiglio di Stato, il quale, con un parere di carattere generale che costituisce ormai riferimento essenziale ed imprescindibile (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, adunanza del 23 luglio 1997, parere nr. 386/97, “Ministero per i beni Culturali ed Ambientali: Quesito sulle competenze di ingegneri e architetti”), confermò l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e stabilì da un lato come la riserva di cui all'art. 52

indubbia riserva a favore degli architetti per quanto attiene:

- a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (e cioè a suo tempo dalla L. 364/09, poi dalla L. 108/39 ed oggi dal Titolo I del D.Lgs. 490/99) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta che di vincolo ope legis che, infine, di vincolo indiretto;

le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico, seppur non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, che le nuove costruzioni in tutti i casi in cui queste intendano assumere preciso ed autonomo valore artistico.

Per quanto attiene l'ambito riservato di cui alla lettera "a" è ormai definitivamente chiarito <sup>(11)</sup> come esso sia esteso a tutti i beni contemplati nella legislazione di tutela e cioè:

- agli edifici oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1-3 della L. 1089/39 (oggi artt. 2-6-8 D.Lgs. 490/99);

agli edifici tutelati "ope legis" per effetto del combinato disposto degli artt. 1e 4 della L. 1089/39 (oggi artt. 2 e 5 D.Lgs. 490/99);

agli edifici sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell'art. 21 della L. 1089/39 (oggi art. 49 D.Lgs. 490/99).

---

del R.D. 2537/25 non fosse stata minimamente intaccata dal recepimento della direttiva 384/85 e, dall'altro, come la stessa riserva operi con riferimento non soltanto ai beni notificati ma anche a "gli immobili che presentano comunque interesse storico artistico e dunque rilevino altrimenti per legge" e per i quali "non vi è quella assenza di rilievo pubblicistico che possa giustificare l'indifferenza alla questione".

<sup>11</sup>() Vedi ancora Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere nr. 386 del 23 luglio 1997.

Meno rigorosamente delimitato, ma non per questo meno sussistente, l'ambito riservato di cui alla lettera "b". Esso comprende tutte le *"opere di edilizia civile che presentano carattere artistico"* e cioè tutti gli interventi che trovano nel carattere artistico il proprio elemento distintivo (12).

Ovviamente la principale difficoltà, in questo secondo ambito, è quella di definire se e quando una determinata opera, sia essa di nuova costruzione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, presenti carattere artistico sufficientemente elevato da giustificare una riserva di competenza in favore di una categoria professionale e in danno di tutte le altre.

Per quanto attiene gli interventi di recupero, ciò può risultare agevole nei casi in cui l'importante valore di determinati edifici, seppur non così rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99, è stabilito da atti della pubblica amministrazione (tipicamente le classificazioni del patrimonio edilizio esistente operate dagli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali) e quindi determinato in via oggettiva. Meno agevole il caso in cui non soccorra alcuna formale classificazione, eventualità in cui la valutazione di merito non può che essere demandata al soggetto comunale preposto al rilascio della concessione edilizia o comunque dell'atto abilitante all'esecuzione delle opere (13).

---

12() T.A.R. Lombardia, sez. I, 21 ottobre 1994, n. 816:

"... il legislatore, laddove, al primo comma, riassume l'oggetto di entrambe le professioni usa il termine 'opere di edilizia civile', ricomprendendo sia la costruzione di edifici che il rifacimento dei parti di essi, con la conseguenza che, qualora tale attività assuma un rilevante carattere artistico, rimane di competenza dell'architetto."

13() Consiglio di Stato, sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 2303:

Più labili sono i confini della competenza esclusiva quando si tratti di nuove costruzioni, in quanto per le medesime non può soccorrere alcuna classificazione di Piano Regolatore od altra forma di tutela specifica comunque imposta. E' però certo che si rientri nell'ambito riservato di cui all'art. 52 ogni qualvolta una nuova costruzione intenda, programmaticamente, assumere spiccato ed autonomo valore artistico.

Rientra pertanto nell'ambito della competenza esclusiva dell'architetto qualsiasi opera, ivi comprese le nuove costruzioni, che esplicitamente intenda assumere autonomo valore artistico e che in quanto tale sia stata promossa, finanziata od autorizzata.

La riserva di competenza esclusiva di cui all'art. 52 del R.D. 2537/25 opera quindi ancora pienamente e non consente mai di prescindere dall'opera dell'architetto quando si tratti di intervenire su edifici di valore storico-artistico o di eseguire opere civili che comunque assumano carattere artistico.

Resta ovviamente ferma la possibilità per altri tecnici di concorrere nell'opera, curando la mera parte tecnica dell'intervento, affiancando e supportando l'architetto, dalla cui opera, in nessun caso, è ammesso prescindere.

#### **4.4 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo**

Tutte le competenze delle altre figure professionali iscritte all'Albo, sia della sezione A che della sezione B, sono da intendersi in comune con l'architetto, al quale nessuna competenza è sottratta rispetto a quelle, amplissime, attribuitegli

---

“Occorreva dunque valutare se gli interventi progettati fossero, a loro volta, di rilevante carattere artistico, onde stabilire se il progetto fosse di competenza di architetto o ingegnere.

Tale valutazione competeva al Comune competente al rilascio della concessione edilizia.”

dalla normativa previgente.

#### **4.5 Competenze che esulano dal campo professionale dell'architetto**

Esulano dal campo professionale dell'architetto le sole opere contemplate all'art. 51 del R.D. 2537/25 e da questo riservate agli ingegneri.

Va peraltro sottolineato come detta esclusione, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (opere stradali, sistemi fognari, reti idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti tecnici e tecnologici, ecc) sussista solo quanto le medesime abbiano speciale importanza o propria autonomia progettuale e funzionale, tanto da esulare dalla nozione di "opere di edilizia civile", per le quali, già si è detto, la competenza è comune.

Esulano invece sempre dal campo professionale dell'architetto:

- gli impianti di depurazione e le opere idrauliche,

le opere ferroviarie e quelle stradali extraurbane,

- le macchine e gli impianti industriali.

### **5. PIANIFICATORE TERRITORIALE (SEZIONE A SETTORE B)**

#### **5.1 Competenze del Pianificatore Territoriale**

Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale:

*b) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;*

*lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle*

*strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;*

*strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”*

Il campo professionale del pianificatore è quindi chiaramente votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.

Meno chiara (e quindi meritevole di approfondimento) è la competenza del pianificatore allorchè dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei “progetti di trasformazione urbana”, nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica (salvo forse per quanto attiene le S.T.U. ma che certo non può essere ricondotta solo a queste).

In linea generale, e solo a titolo di primo approccio alla questione, potrebbe ritenersi che i “progetti di trasformazione urbana” di competenza del pianificatore debbano essere ricondotti ai “piani particolareggiati” di cui all’art. 13 della L. 1150/42 e cioè a quei piani che, seppur attuativi dello strumento urbanistico generale, abbiano ancora natura essenzialmente urbanistica e non architettonica.

Da ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, ad esempio i P.d.R. di cui all’art. 28 della L. 457/78, i cui contenuti divengono più propriamente architettonici.

In tale ottica, ed ancora a titolo di esempio, non potrebbero ritenersi di competenza del pianificatore piani di dettaglio tale da consentire l’attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A. secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lettera “b” del



D.P.R. 380/01. Ciò in quanto tale tipo di piani comporta inevitabilmente una progettazione architettonica che, pacificamente, esula dalle competenze del pianificatore.

In estrema sintesi, può affermarsi che la competenza del pianificatore si fermi là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo interessato.

## **5.2 Competenze esclusive**

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore territoriale è di natura esclusiva, rientrando tutte anche nelle attribuzioni dell'architetto e, spesso, anche di altre categorie professionali (ad esempio gli ingegneri).

## **5.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo**

Tutte le competenze del pianificatore territoriale rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto.

Per quanto attiene la sola redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il paesaggista:

In comune con il pianificatore junior (oltre che con l'architetto) sono infine tutte le competenze attribuite a quest'ultimo dall'art. 16, comma 5, lettera "b",

## **5.4 Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore**

Esulano dal campo professionale del pianificatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) nonché al settore A della sezione B, ed in particolare:

- 1) la progettazione architettonica ed edilizia in genere,  
la progettazione strutturale ed impiantistica,  
le operazioni di estimo,

qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal secondo comma dell'art. 16,

## **6. PAESAGGISTA (SEZIONE A SETTORE C)**

### **6.1 Competenze del Paesaggista**

Le competenze del paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore paesaggistica:

*c) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;*

*la redazione di piani paesistici;*

*il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.*

*364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.”*

Il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che (per quanto opinabile nella sua ristrettezza) lascia spazio a pochi dubbi.

Va comunque segnalato:

come le competenze di cui alla lettera “b” siano a comune non solo con gli architetti ma anche con i pianificatori territoriali (abilitati anche alla pianificazione del paesaggio);

come le competenze di cui alla lettera “c” (seppur comunque ad esclusione delle componenti edilizie) siano in qualche misura sovrapposte a quelle che la legislazione previgente riservava in via esclusiva all'architetto per la già richiamata

disposizione del secondo periodo dell'art. 52 del R.D. 2357/25 <sup>(14)</sup>.

## **6.2 Competenze esclusive**

Nessuna delle competenze attribuite al paesaggista è di natura esclusiva.

## **6.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo**

Tutte le competenze del paesaggista rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto (e, spesso, anche di altre categorie professionali, ad esempio gli ingegneri).

Per quanto attiene la sola redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il pianificatore territoriale:

## **6.4 Competenze che esulano dal campo professionale del paesaggista**

Esulano dal campo professionale del paesaggista le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) e della sezione B, ed in particolare:

- le opere di progettazione architettonica ed edilizia in genere (ivi compreso il restauro delle componenti edilizie di giardini e parchi storici),

le operazioni di estimo,

la progettazione strutturale ed impiantistica,

le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale (fatti salvi i soli piani paesistici),

---

<sup>14</sup>() L'innovazione (è la prima volta che una diversa figura professionale è abilitata ad eseguire alcune delle prestazioni riservate all'architetto dall'art. 52) non è comunque contraddittoria, in quanto l'art. 53 già precisava che l'esclusiva era rivolta nei confronti degli ingegneri e ben sarebbe stato possibile attribuire tutte o parte delle stesse competenze anche ad altre categorie professionali e ciò è appunto avvenuto, seppur per un ristrettissimo ambito, a vantaggio dei paesaggisti.

qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal terzo comma dell'art. 16,

## **7. CONSERVATORE (SEZIONE A SETTORE D)**

### **7.1 Competenze del Conservatore**

Le competenze del conservatore sono disciplinate dal quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali:

*a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.”*

Analogamente al paesaggista, il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che anche in questo caso lascia spazio a pochi dubbi.

Si tratta infatti di competenze tutte orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze presuppongano la possibilità di progettare o dirigere lavori neppure in tale limitato ambito.

A differenza del paesaggista, e nonostante il titolo attribuitogli dalla legge, le competenze del conservatore (in quanto non abilitato alla progettazione) non si sovrappongono effettivamente a quelle dell'architetto in quanto egli mantiene un ruolo di supporto specialistico al progettista che, nel caso di beni di valore storico

artistico, altri non può essere che un architetto (fatto salvo il caso, del tutto marginale, del restauro dei giardini storici).

Ne consegue che, a differenza del paesaggista, il conservatore con incide minimamente sulla riserva di competenza esclusiva attribuita all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2357/25 per quanto attiene gli interventi su edifici di valore storico o artistico.

## **7.2 Competenze esclusive**

Nessuna delle competenze attribuite al conservatore è di natura esclusiva.

## **7.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo**

Tutte le competenze del conservatore rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto.

## **7.4 Competenze che esulano dal campo professionale del conservatore**

Esulano dal campo professionale del conservatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A ed in particolare:

- qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia (ivi compresa quella su edifici di valore storico artistico)

le operazioni di estimo,

la progettazione strutturale ed impiantistica,

le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale,

qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal quarto comma dell'art. 16,

## **8. ARCHITETTO JUNIOR (SEZIONE B SETTORE A)**

### **8.1 Competenze dell'Architetto Junior**

Le competenze dell'architetto junior sono disciplinate dalla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) *per il settore "architettura":*

1) *le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;*

*la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;*

*i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica".*

Le competenze dell'architetto junior sono quelle che, ad una prima lettura, appaiono meno esattamente definite o che comunque paiono lasciare più ampi margini interpretativi.

In realtà, dopo una lettura più attenta, i limiti delle attribuzioni dell'architetto junior non sono poi così labili.

Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1 della lettera "b", queste sono abbastanza chiare ed attribuiscono al tecnico laureato triennale un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell'architetto o dell'ingegnere.

Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell'architetto junior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell'esame di stato che lo abilita all'esercizio della professione <sup>(15)</sup>, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio. In tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l'architetto junior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione e mai di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

Diversamente hanno pesanti limitazioni le competenze previste dal punto 2 della stessa lettera "b", in quanto esse concernono l'assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene *"costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"*.

Se la logica della norma è chiarissima (l'architetto junior non ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri e pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere), meno agevole è definire con esattezza l'ambito delle

---

<sup>15</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 18, comma 3:

"L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:

- a) per il settore "architettura":
  - 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico;
  - 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
  - 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
  - 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale"

limitazioni imposte.

Gli elementi discriminanti prescritti dalla norma sono due: la semplicità delle costruzioni e l'uso di metodologie standardizzate. Entrambi meritano un approfondimento.

La nozione di "costruzione civile semplice" ricorda, ad un primissimo approccio, quella di "modesta costruzione civile" prevista dall'art. 16 del R.D. 274/29 (16) come limitazione delle competenze professionali dei geometri e che è stata per decenni al centro del confronto con i tecnici diplomati. E' però evidente fin da subito come l'attributo di "semplice" non comporti tutte le limitazioni che invece conseguono quello di "modesta", cosicché le competenze progettuali dell'architetto junior sono, come naturale dato il diverso percorso formativo, meno ristrette di quelle del geometra.

L'ormai consolidata accezione di "modesta costruzione" ne individua la limitazione nella modestia dell'impegno progettuale che essa presuppone e quindi, in sostanza, nella modestia sia quantitativa che qualitativa dell'opera da progettare o

---

16() Regio Decreto 11 Febbraio 1929, n. 274, art. 16:

"L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:

...

- l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per le loro destinazioni non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

..."



dirigere. Per rientrare nelle competenze del tecnico diplomato una costruzione civile deve quindi essere non solo di ridotte dimensioni ma anche priva di qualsiasi implicazione (costruttiva, vincolistica, tipologica, distributiva, ecc.) che presupponga impegno progettuale non modesto.

Profondamente diversa l'accezione di "costruzione civile semplice". Essa non presuppone limiti di carattere quantitativo ma solo di natura qualitativa, rilevando la semplicità della progettazione e non la dimensione dell'opera progettata. Deve peraltro sottolinearsi come detta "semplicità" debba riguardare tutti gli aspetti della progettazione, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell'intervento a comportare di per sé difficoltà progettuali e quindi a sottrarre una determinata opera dalla casistica delle costruzioni semplici (è il caso, ad esempio, degli insediamenti industriali di dimensioni consistenti che, seppur costituiti da una pluralità di costruzioni qualificabili come semplici se considerate ciascuna a se stante, rivelano nel loro insieme indubbi aspetti di complessità direttamente discendenti dalla dimensione dell'insediamento e dalla molteplicità delle relazioni che nascono tra numerosi elementi di per sé elementari o tra gli stessi ed il contesto).

La fondatezza dell'approccio interpretativo proposto appare confermata dall'altro elemento assunto dalla norma per stabilire i limiti delle competenze progettuali dell'architetto junior e cioè l'uso di "metodologie standardizzate". E' infatti evidente come da un lato il ricorso ad una metodologia standardizzata renda di per sé semplice la progettazione e dall'altro come non sia possibile ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma e presupponga approcci specifici o comunque non standardizzabili.

La correlazione dei due elementi in precedenza trattati (la semplicità della costruzione e l'uso di metodologie standardizzate) individua compiutamente i limiti delle competenze di cui al numero 2 della lettera "b".

Per quanto attiene la "semplicità" della costruzione, questa può essere individuata con una certa agevolezza assumendo a riferimento le categorie individuate all'art. 14 della L. 143/49. Per quanto attiene la classe 1, sono certamente da considerarsi semplici le costruzioni di cui alla lettera "a" (17) e probabilmente possono esserlo buona parte delle costruzioni di cui alla lettera "b" (18) quando di piccola dimensione, anche se in questo secondo caso sarà certamente opportuno procedere ad alcune esclusioni posto che, oggigiorno, non può certamente ritenersi semplice un ospedale, per quanto piccolo, od una stazione di media importanza. Viceversa potrebbero considerarsi semplici, sempre se di piccola dimensione, alcune delle costruzioni contemplate alla lettera "c" (19) e segnatamente i "villini semplici e simili", fermo restando che, per maggior chiarezza, sarebbe particolarmente auspicabile che, in sede di riforma della Tariffa, tutte le costruzioni "semplici" venissero riunite in una sola categoria

---

17() Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri

18() Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo

19() Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili

appositamente dedicata

Per quanto attiene gli aspetti strutturali, sempre con riferimento all'art. 14 della L. 143/49, deve ritenersi che possano qualificarsi come "semplici" le strutture di cui alla lettera "f" (20), in quanto quelle di cui alla lettera "g" richiedono, per espressa definizione di legge, speciale studio tecnico (21).

Diverso invece il discorso per quanto attiene le "metodologie standardizzate", per le quali non soccorre alcuna tabella o codificazione precostituita.

In linea generale appare certo come non possa ricorrersi ad alcuna metodologia standardizzata ogni qualvolta il tema progettuale, a prescindere dalla dimensione dell'opera, presupponga approccio specifico e puntuale alla progettazione, precludendo la possibilità di ricorrere a soluzioni già adottate da una pluralità di progettisti in casi passati e riutilizzabili, sempre da una pluralità di progettisti, in casi futuri (appunto standardizzate). Tale è, in primo luogo, il caso delle costruzioni da eseguirsi in aree soggette ad un qualche regime vincolistico (ed in particolare a quelli di carattere storico ed ambientale) in quanto presuppongo sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo (o combinazione di vincoli) ricorrente, con ciò negando il concetto stesso di standardizzazione.

Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, escludono il ricorso a metodologie standardizzate (con ciò esulando dalla competenza dell'architetto junior) le costruzioni sottoposte ai seguenti regimi vincolistici:

---

20() Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

21() Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche

- vincolo storico artistico di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39);  
vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Titolo II del D.Lgs. 490/99 (già L. 1497/39 e L. 431/85);  
aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.

In definitiva, ed in prima approssimazione, la competenza dell'architetto junior a progettare e dirigere costruzioni civili trova le sue limitazioni:

- nella "semplicità" della costruzione, che non può mai eccedere le casistiche indicate alle lettere "a" e "b" (in questo caso escluse quanto meno stazioni ed ospedali) dell'art. 14 della L. 143/49, con l'aggiunta del solo caso dei "villini semplici e simili" contemplati alla lettera "c";
- nella semplicità non solo della costruzione in quanto tale ma anche del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione fisica dell'opera o la sua articolazione in una pluralità di elementi, risulti di per sé elemento di complessità;

nel ricorso a metodologie standardizzate, e cioè a soluzioni progettuali mutuata da precedenti esperienze, anche altrui, e ripetibili in futuro;

nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici che presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alla competenza dell'architetto junior ed è sufficiente a precludere la competenza di tale figura professionale in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni civili.

Assai più semplici ed immediate risultano infine le competenze di cui al numero 3 della lettera “b” e cioè *“i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”*. La portata e natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti. Unica notazione di un certo interesse può formularsi in ordine alla espressa inclusione dei rilievi sull’edilizia storica tra le competenze dell’architetto junior.

In passato si è spesso discusso se tecnici diversi dall’architetto fossero a meno abilitati ad operare tale tipo di rilievi in quanto, da più parti, si è ritenuto che il rilievo di un edificio monumentale costituisca un primo ed essenziale momento della successiva progettazione e pertanto richiedesse, anch’esso, quella particolare preparazione e sensibilità propria della categoria degli architetti. In definitiva è sempre rimasto il dubbio se il rilievo di un edificio storico facesse parte integrante del progetto, e pertanto fosse riservato ai soli architetti, o se invece potesse rientrare in quella “parte tecnica” della prestazione che gli architetti storicamente condividono con ingegneri e geometri.

L’espressa indicazione di tale competenza tra le attribuzioni dell’architetto junior parrebbe confortare la prima ipotesi (e cioè la qualifica del rilievo come parte integrante del progetto ed in quanto tale sottratto alla competenza di altre categorie tecniche), dato che diversamente non vi sarebbe stata alcuna necessità di una così puntuale precisazione.

## **8.2 Competenze esclusive**

Nessuna delle competenze attribuite all’architetto junior è di natura esclusiva.

## **8.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo**

Tutte le competenze dell’architetto junior rientrano anche nelle attribuzioni

dell'architetto.

Per quanto attiene i rilievi sull'edilizia storica sussiste inoltre comune competenza con il conservatore.

#### **8.4 Competenze che esulano dal campo professionale dell'architetto junior**

Esulano dal campo professionale dell'architetto junior tutte le competenze attribuite ai settori B, C, D della sezione A ed al settore B della sezione B nonché quelle attribuite all'architetto (sezione A, settore A) salvo quando rientranti nei limiti di cui all'art. 16, comma 5, lettera "a", numero 2.

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze dell'architetto junior:

- la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano "semplici" o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate,

qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi;

qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,

la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico;

le prestazioni inerenti l'urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera "a" del quinto comma dell'art. 16.

## **9. PIANIFICATORE JUNIOR (SEZIONE B SETTORE B)**

### **5.1 Competenze del Pianificatore Junior**

Le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

...

*b) per il settore "pianificazione":*

*1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;*

*la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;*

*l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;*

*procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.”*

Le competenze del pianificatore junior sono abbastanza chiare. Esse, da un lato, attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale (la cui titolarità è limitata ad architetti e pianificatori territoriali) e, dall’altro, delineano una figura di tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di settore, nell’analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione) che pare particolarmente idonea a trovare collocazione nella pubblica amministrazione più che nella libera professione. Quanto precede in coerenza sia

con il percorso formativo che con i contenuti dell'esame di stato che lo abilita all'esercizio della professione <sup>(22)</sup>,

## **9.2 Competenze esclusive**

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore junior è di natura esclusiva.

## **9.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell'Albo**

Tutte le competenze del pianificatore junior rientrano anche nelle attribuzioni dell'architetto e del pianificatore territoriale.

## **9.4 Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore junior**

Esulano dal campo professionale del pianificatore junior tutte le competenze attribuite ai settori A, B, C, D della sezione A ed al settore A della sezione B salvo quando rientranti nei limiti di cui all'art. 16, comma 5, lettera "b".

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze del pianificatore junior:

---

<sup>22</sup>( ) D.P.R. 328/01, art. 18, comma 3:

"L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:

• ...

b) per il settore "pianificazione":

- 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città' e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
- 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
- 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
- 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia



- qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori,

qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,

la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l'urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16.

## **10. NOTA DI SINTESI**

L'organizzazione sistematica della materia, sin qui trattata in maniera volutamente tecnicistica ed innervata da riferimenti normativi, delinea inequivocamente come nella ratio del Decreto si stata operata, all'interno di un percorso formativo di pari estensione temporale, una differenziazione per segmenti conoscitivi che in qualche modo riconduce entro un quadro normativo l'espansione delle conoscenze, competenze e relative applicazioni avvenute entro la categoria.

L'assenza di competenze esclusive per i pianificatori, paesaggisti e conservatori rispetto all'architetto può prefigurare una conflittualità tutta interna alla categoria che, nell'attuale scenario sociale ed economico, è solo apparente e, fatto più grave, può risultare strumentale ad una logica di indebolimento della categoria.

La dinamica complessiva della professione richiede risposte sia in termini di conoscenza complessiva, esito di un percorso di apprendimento ampio ed

---

professionale."

articolato, che in termini di segmenti specialistici tendenti, per la specificità funzionale acquisita nel percorso formativo, a dare risposte di alta specializzazione. Ma tutti, siano essi architetti, paesaggisti, pianificatori o conservatori, sono chiamati a rafforzare, entro ed in virtù della filosofia del D.P.R. 328, l'appartenenza ad una ideologia di indipendenza dal mero servizio secondo una logica che trascende meccaniche risposte alla committenza e si colloca viceversa entro un'etica di indipendenza di giudizio e di affrancamento da un ruolo subordinato alle richieste del mercato.

La necessità imperativa di un forte codice deontologico e la condivisione della nuova logica della categoria, composita ed interattiva fra specificità funzionali e gestione complessiva del processo edilizio, divengono nel presente di essenziale cogenza in nome di una coscienza di appartenenza ad un Albo che non può impoverirsi attraverso conflittualità teoriche.

La figura ed il ruolo dei triennali partecipano del medesimo Albo, pur con un percorso formativo fortemente differenziato. In coerenza con i contenuti didattici si pongono sul mercato e con esso interfacciano con circoscritti ambiti di competenza. Si delinea dunque un nuovo segmento che, in virtù di una continuità storica tutta italiana nella gestione del processo edilizio, ripropone un professionista che copre un mercato intermedio non in chiave subordinata, o comunque non esclusivamente, ma con una determinata, seppur limitata, autonomia operativa.

Al di là delle critiche, pur talora corrette, che hanno vigorosamente accompagnato l'uscita del Decreto la logica di tutela della categoria impone oggi di circoscrivere rapidamente i contenuti in materia di competenze quale passaggio obbligato per il

rafforzamento del ruolo della categoria.

E' di tutta evidenza come sia la cultura professionale che il livello culturale stesso della società non sono ancora dialetticamente ed armonicamente partecipi del nuovo scenario: nuove e vecchie figure giacciono in un limbo di ignoranza da parte dei più, e questo può indurre deviazioni ideologiche ed attacchi.

La codifica di una griglia condivisa delle competenze diviene quindi strumento indispensabile per superare l'ignoranza, per raggiungere la chiarezza, per cogliere l'obiettivo di un rafforzamento stesso della categoria ed infine per la formazione di quella "cultura" allargata necessaria per l'introiezione e metabolizzazione delle nuove figure nei loro corretti ambiti professionali.